

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 novembre 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella.

(GU n.262 del 8-11-1993 - Suppl. Ordinario n. 100)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Maiella;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella;

Viste le note in data 30 dicembre 1992, con le quali e' stato richiesto alla regione Abruzzo ed alle province, comunita' montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella;

Visto il parere reso dalla regione Abruzzo, anche nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito a seguito della richiesta effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993;

Visti i pareri resi dagli enti locali interessati, in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di esclusione dalla perimetrazione formulate dalla regione Abruzzo unicamente per le aree individuate come zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione, rimandando alle fasi successive di puntuale definizione della perimetrazione ogni eventuale ulteriore approfondimento;

Ritenuto che le osservazioni formulate dagli enti locali in merito alle misure provvisorie di salvaguardia siano state sostanzialmente recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle

predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Abruzzo e degli enti locali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1:25.000.

ART. 2.

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, SONO ASSICURATE:

A) LA CONSERVAZIONE DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI, DI ASSOCIAZIONI VEGETALI O FORESTALI, DI SINGOLARITA' GEOLOGICHE, DI FORMAZIONI paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

B) L'APPLICAZIONE DI METODI DI GESTIONE E DI RESTAURO AMBIENTALE IDONEI A REALIZZARE UN'INTEGRAZIONE TRA UOMO ED AMBIENTE NATURALE, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;

C) LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE, DI FORMAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA, ANCHE INTERDISCIPLINARE, NONCHE' DI ATTIVITA' ricreative compatibili;

D) LA DIFESA E LA RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI.

ART. 3.

L'AREA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA COSI' COME DELIMITATA NEL PRESENTE DECRETO E' SUDDIVISA, COSI' COME RIPORTATO NELLA CARTOGRAFIA allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

ZONA 1, DI RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE CON LIMITATO O INESISTENTE GRADO DI ANTROPIZZAZIONE;

ZONA 2, DI VALORE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE CON MAGGIOR GRADO DI ANTROPIZZAZIONE, OVVERO FINALIZZATE ALLA costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree ricadenti nelle zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, la regione Abruzzo potra' procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente provvedera' alla ripermetrazione del Parco nazionale della Maiella, escludendo le suddette aree contigue dal perimetro del parco.

ART. 4.

DIVIETI GENERALI

SONO VIETATE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, COSI' COME DELIMITATO NEL PRESENTE DECRETO, LE SEGUENTI attivita':

A) LA CATTURA, L'UCCISIONE, IL DANNEGGIAMENTO ED IL DISTURBO DELLA FAUNA SELVATICA, AD ECCEZIONE DI QUANTO ESEGUITO PER FINI DI ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera c) dell'art. 5;

B) LA RACCOLTA ED IL DANNEGGIAMENTO DELLA FLORA SPONTANEA, AD

ECCEZIONE DI QUANTO ESEGUITO PER FINI DI RICERCA E DI STUDIO PREVIA autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative degli usi civici e delle consuetudini locali;

C) L'INTRODUZIONE IN AMBIENTE NATURALE DI SPECIE, E POPOLAZIONI ESTRANEE ALLA FLORA ED ALLA FAUNA AUTOCTONA;

D) IL PRELIEVO DI MATERIALI DI RILEVANTE INTERESSE GEOLOGICO E PALEONTOLOGICO, AD ECCEZIONE DI QUELLO ESEGUITO PER FINI DI RICERCA E di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

E) L'APERTURA DI NUOVE CAVE, MINIERE E DISCARICHE, ESCLUSE LE DISCARICHE PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI E GLI INERTI;

F) L'INTRODUZIONE DA PARTE DI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA, SE NON AUTORIZZATA;

G) IL CAMPEGGIO AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A TALE SCOPO ED APPOSITAMENTE ATTREZZATE; E' CONSENTITO IL CAMPEGGIO TEMPORANEO appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

H) IL SORVOLO NON AUTORIZZATO DALLE COMPETENTI AUTORITA' SECONDO QUANTO ESPRESSAMENTE REGOLAMENTATO DALLE LEGGI SULLA DISCIPLINA DEL volo;

I) IL TRANSITO DEI MEZZI MOTORIZZATI FUORI DALLE STRADE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI GRAVATE DAI SERVIZI DI PUBBLICO passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali;

L) LA COSTRUZIONE NELLE ZONE AGRICOLE DI QUALSIASI TIPO DI RECINZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEGLI impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

ART. 5.

DIVIETI IN ZONA 1

NELLE AREE DI ZONA 1, DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO, VIGONO I SEGUENTI ULTERIORI DIVIETI:

A) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE CON VEICOLI A MOTORE;

B) LA CIRCOLAZIONE DEI NATANTI A MOTORE LUNGO LE ASTE FLUVIALI, FATTA ECCEZIONE PER LE EVENTUALI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E DI soccorso;

C) LA PESCA SPORTIVA;

D) LA REALIZZAZIONE DI OPERE CHE COMPORINO LA MODIFICAZIONE PERMANENTE DEL REGIME DELLE ACQUE, FATTE SALVE LE OPERE NECESSARIE alla sicurezza delle popolazioni;

E) L'APERTURA DI NUOVE DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED INERTI;

F) L'APPOSIZIONE DI CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI DI QUALUNQUE NATURA E SCOPO, CON ESCLUSIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE di cui alla normativa vigente;

G) LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI MOBILITA': FERROVIE, FILOVIE, IMPIANTI A FUNE, AVIOSUPERFICI, NUOVI TRACCIATI STRADALI AD eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), e le modifiche di quelli esistenti.

ART. 6.

REGIME AUTORIZZATIVO GENERALE

1. SU TUTTO IL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, RICADENTE NELLE ZONE 2, COSI' COME PERIMETRATO NEL PRESENTE DECRETO, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nel piano paesistico della regione Abruzzo e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE:

GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI NON DEFINITIVAMENTE APPROVATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO;

LE EVENTUALI VARIANTI, TOTALI O PARZIALI, AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI VIGENTI NON DEFINITIVAMENTE APPROVATE ALLA DATA di entrata in vigore del presente decreto;

I PIANI ATTUATIVI RELATIVI ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE, "C", "D" E "F", O AD ESSE ASSIMILABILI, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA VENGONO AUTORIZZATE DALL'AUTORITA' competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 7 e dalla lettera e), comma 1, dell'art. 8.

ART. 7.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONA 1

1. SALVO QUANTO DISPOSTO DAI PRECEDENTI ARTICOLI 4 E 5, SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE I SEGUENTI interventi di rilevante trasformazione del territorio:

A) OPERE DI MOBILITA' CHE NON RIENTRINO TRA QUELLE INDICATE ALLA LETTERA G), COMMA 1, ART. 5, E IN PARTICOLARE TRACCIATI STRADALI di carattere interpodereale nonche' quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

B) OPERE FLUVIALI, COMPRESSE LE OPERE CHE COMPORTINO MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE ACQUE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE popolazioni;

C) OPERE TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALL'ELETTRIFICAZIONE RURALE, GASDOTTI CON ESCLUSIONE DELLE reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

D) OPERE DI TRASFORMAZIONE E BONIFICA AGRARIA;

E) PIANI FORESTALI, NONCHE' L'APERTURA DI NUOVE PISTE FORESTALI E TAGLI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI TRATTATI A FUSTAIA;

F) REALIZZAZIONE DI CENTRALINE IDROELETTRICHE;

G) OGNI ATTIVITA' CHE RICHIEDA L'USO DI ESPLOSIVI;

H) IMPIANTI DI ACQUACOLTURA;

I) LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER QUELLI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE ZONE territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

INTERVENTI GIA' AUTORIZZATI E REGOLARMENTE INIZIATI ALLA DATA DI EMANAZIONE DEL PRESENTE DECRETO;

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RESTAURO CONSERVATIVO E DI RISANAMENTO IGIENICO-EDILIZIO, COSI' COME definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE;

L) ALTERAZIONI TIPOLOGICHE DEI MANUFATTI E QUALSIASI INTERVENTO DI MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI.

2. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, CHE SIANO IN CORSO D'OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROVVEDERA' AD ORDINARE, IN VIA cautelativa, la sospensione dei lavori.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SONO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ORDINANZA ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

ART. 8.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONE 2

1. SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ART. 4, SONO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE I SEGUENTI INTERVENTI DI rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

A) OPERE DI MOBILITA', E IN PARTICOLARE: TRACCIATI STRADALI, FERROVIE, FILOVIE, IMPIANTI A FUNE ED AVIOSUPERFICI E MODIFICHE DI tracciati esistenti;

B) OPERE FLUVIALI, COMPRESSE LE OPERE CHE COMPORTINO MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE ACQUE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE popolazioni;

C) OPERE TECNOLOGICHE: ELETTRODOTTI CON ESCLUSIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALL'ELETTRIFICAZIONE RURALE, GASDOTTI CON ESCLUSIONE DELLE reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

D) OPERE DI TRASFORMAZIONE E BONIFICA AGRARIA;

E) PIANI FORESTALI E L'APERTURA DI NUOVE PISTE FORESTALI;

F) APERTURA DI DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER GLI INERTI, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI;

G) REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI E CENTRALINE IDROELETTRICHE;

H) IMPIANTI PER ALLEVAMENTI INTENSIVI ED IMPIANTI DI STOCCAGGIO AGRICOLO, COSI' COME DEFINITI DALLA NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E comunitaria;

I) LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER QUELLI ESISTENTI, ALL'INTERNO DELLE ZONE territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. PER GLI INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, DI CUI AL COMMA 1, CHE SIANO IN CORSO D'OPERA ALLA DATA DI ENTRATA IN vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE PROVVEDERA' AD ORDINARE, IN VIA cautelativa, la sospensione dei lavori.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SONO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ORDINANZA ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

ART. 9.

MODALITA' DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

1. L'EVENTUALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, PER QUANTO DISPOSTO DAI PRECEDENTI ARTICOLI 6, 7, 8, e' subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

GLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLE ISTANZE PRODOTTE DOVRANNO ESSERE CORREDATI DA TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, I NULLA OSTA, I PARERI, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE TRASMESSA AL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, VIA VOLTURNO, 58 - 00185 Roma.

2. L'AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA, PER LE OPERE CHE INTERESSANO ESCLUSIVAMENTE LE AREE RICADENTI NELLE ZONE 2, ENTRO SESSANTA GIORNI dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' istruttorie; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI GLI ATTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2, DEL PRESENTE DECRETO, DEBONO ESSERE TRASMESSE al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine puo' essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

ART. 10.

LA SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1 E' AFFIDATA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI ED alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

ART. 11

NORME TRANSITORIE E FINALI

E' ABROGATO IL DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 1992 RIGUARDANTE LA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992.

ART. 12

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DI pubblicazione.

ROMA, 4 NOVEMBRE 1993

IL MINISTRO: SPINI

----> Vedere ALLEGATO da Pag. 9 a Pag. 15 del S.O. <----